



Infortuni sul lavoro: valutazione dei danni complementari

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 ottobre 2024, n. 27867, ha ritenuto che le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex articolo 13, D.Lgs. 38/2000, non possono considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. 1124/1965 e, in tal caso, potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'articolo 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. danni complementari), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, e a quest'ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, e anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso.

OneDay Master

**Licenziamento individuale del
lavoratore. Il GMO**

Scopri di più